REPUBBLICA ITALIANA



R E G I O N E S I C I L I A N A ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con 1.r. 15.03.1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 3.12.1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 151 e 227, così come modificati dall'art. 2-quater, comma 6, lett. a), del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che hanno fissato nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali la data del 30 aprile di ciascun anno quale termine ultimo per la deliberazione del rendiconto per l'esercizio precedente da parte dei Consigli provinciali e comunali;

VISTO il D.P.Reg. n. 20 del 29.2.2012, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 14 del 6.4.2012 – S.O. n. 1, avente ad oggetto "regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle autonomie locali";

RICHIAMATA la circolare assessoriale nn. 7 del 16.3.2012, con la quale gli enti locali siciliani sono stati diffidati, a norma dell'art. 24 della l.r. 3.12.1991, n. 44, ad approvare il rendiconto dell'esercizio finanziario 2011 entro il termine previsto dalla legge;

VISTO il D.A. n. 175 dell'11.6.2012, di nomina del dr. Angelo Sajeva quale commissario ad acta presso il Comune di Milazzo con il compito di curare, in via sostitutiva, l'iter approvativo del rendiconto di gestione per l'es. fin. 2011;

VISTA l'ordinanza n. 203/2012, con la quale la Sezione di Controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti, nella verifica della presunta condizione di dissesto del Comune di Milazzo, tra le misure richieste ha anche individuato la rettifica dei dati relativi al rendiconto dell'esercizio 2010 e del relativo risultato d'amministrazione;

VISTA la nota, prot. n. 18546 del 5.10.2012, con la quale il sopracitato funzionario, nell'evidenziare le criticità che hanno determinato il ritardo nell'approvazione del documento finanziario di cui trattasi presso il Comune in questione, non imputabili al commissario ad acta, ha chiesto un rinnovo dei termini di validità del decreto suddetto per portare a compimento l'incarico de quo;

RITENUTO che, con D.A. n. 86 del 19.7.2012, è stato nominato il dr.Carlo Turriciano commissario ad acta presso il medesimo Comune per la formale dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente, a norma degli artt. 244 e segg. del d.lgs. n. 267/2000;

RITENUTO opportuno, per l'uniformità e l'economia dell'azione amministrativa, concentrare sul dr. Carlo Turriciano le competenze commissariali relative ad entrambi i procedimenti approvativi, attribuendo, quindi, allo stesso anche le funzioni di commissario ad acta per l'adozione dei rendiconti di gestione degli es. fin. 2010 e 2011;

RITENUTO, in considerazione della complessità dell'attività da svolgere, di attribuire al presente provvedimento il termine di validità massimo previsto dall'art. 24 della l.r. n. 44/1991;

VISTO il D.A. n. 40 dell'8.6.2012 di determinazione delle indennità di carica e di responsabilità spettante ai commissari ad acta insediatisi presso gli enti locali;

DECRETA

- Art. 1)Per i motivi in premessa, il dr. Carlo Turriciano è nominato, in sostituzione del dr. Angelo Sajeva, commissario ad acta presso l'Amministrazione Comunale di Milazzo, al fine di provvedere, in via sostitutiva, alla deliberazione dei rendiconti di gestione degli esercizi finanziari 2010 e 2011, nonché agli adempimenti propedeutici e/o connessi, tenendo conto di quanto prescritto dalla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti con ordinanza n. 203/2012.
- Art. 2) La validità del presente decreto è fissata in giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.



Art. 3) Al commissario sono dovuti l'indennità di carica e di responsabilità determinata con D.A. n 40 dell'8.6.2012, il rimborso delle spese sostenute e le indennità contrattualmente previste, con le modalità e nella misura di cui alla vigente normativa, il cui onere complessivo è posto a carico dell'ente inadempiente; quest'ultimo è tenuto ad attivare, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della l.r. n. 44/1991, l'azione di rivalsa a carico dei soggetti eventualmente responsabili.

Palermo, 1 6 OTT. 2012

IL DISTEMENTE GENERALE